

LIBenter

L'Italia **BE**ne comune **N**uova, **T**rasparente, **E**uropea, **R**esponsabile

IL PROGETTO ESECUTIVO

GLI INDICATORI DI
MONITORAGGIO CIVICO

INDICATORE 1:

Previsione dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.

- Sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal [Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione](#).
- Vengono adottati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della [L. 221/2015](#) e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del [D.Lgs. 50/2016](#) "Codice degli appalti" (modificato dal [D.Lgs 56/2017](#)), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo dettato normativo è stato confermato anche nell'ultimo Codice, con l'**articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, che prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)."

La loro applicazione sistematica ed omogenea garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di **ridurre gli impatti ambientali**, ma nell'obiettivo di **promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde"**.

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all'esigenza della Pubblica amministrazione di **razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa**.

INDICATORE 2:

Principio DNSH

Il principio del “**non arrecare un danno significativo**” all’ambiente (anche noto come principio **DNSH**, cioè “Do No Significant Harm”) nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. [Il Regolamento \(UE\) 241/2021](#), istitutivo del **Dispositivo di Ripresa e Resilienza**, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal [Regolamento \(UE\) 2020/852](#), il cd. “Regolamento Tassonomia”.

Il regolamento introduce una tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una **classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali**. Si considera che un'attività economica arrechi un **danno significativo**:

1. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
 2. all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 3. all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine**, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
 4. all'**economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti**, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
 5. alla **prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
 6. alla **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
-

INDICATORE 3:

Tempi di esecuzione del livello di progettazione

Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo e al progetto di fattibilità tecnico-economica, **determina in ogni dettaglio** i lavori da realizzare, **il relativo costo previsto**, **il cronoprogramma** coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che **ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo**. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione** dell'opera e delle sue parti in relazione al **ciclo di vita**.

Il progetto esecutivo costituisce la **ingegnerizzazione** di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare **architettonico, strutturale ed impiantistico** l'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisori.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Tra la documentazione di gara, è possibile reperire anche l'«Offerta tecnica», dalla quale è possibile desumere i tempi previsti per la fase di progettazione esecutiva e verificare se questi sono stati rispettati.

INDICATORE 4:

Rispetto dell'importo posto a base di gara

Il corrispettivo da porre a base di gara discende dal progetto e in particolare dal **computo metrico stimativo**, documento che descrive analiticamente la stima economica dei lavori attraverso: la scomposizione in lavorazioni elementari di cui l'opera pubblica è costituita, la seguente quantificazione delle stesse e l'applicazione dei prezzi imposti dalla normativa.

Il calcolo del valore stimato di un appalto è valutato dalla stazione appaltante tenendo conto dell'importo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Per opzioni e rinnovi si intendono quelle possibilità previste dal bando che consentono un'eventuale estensione futura del contratto d'appalto, senza perciò considerarla una modifica al contratto, come ad esempio l'opzione per il proseguimento della costruzione di una parte di strada a reperimento di ulteriori finanziamenti.

La giurisprudenza in più occasioni ha affermato che i **prezzari regionali**, così come i **decreti parametri per i servizi tecnici**, sono dei prezzi di riferimento che possono tuttavia essere derogati dietro opportuna motivazione. Le motivazioni per poter derogare ai prezzari debbono tuttavia essere rigorose e fondate.

INDICATORE 5:

Messa a disposizione del progetto esecutivo

Art. 22, d.lgs. 50/2016:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori».

→ Documentazione di gara/Allegati/«Tavole di progetto» e «Avviso rilievi in sito».

INDICATORE 6:

Messa a disposizione dei report delle verifiche fatte – fase «progetto esecutivo»

L'attività di verifica consiste in un'attività istruttoria e di controlli dei livelli di progettazione eseguita in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità con la normativa vigente.

INDICATORE 7:

Personale qualificato in materia di strumenti partecipativi

Art. 22

(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

→ Documentazione di gara/Allegati - Documento "CV personale coinvolto".
